



# Comune di Morciano di Romagna

## Provincia di Rimini

Tit/Cla: 3.2

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25

Seduta del 02/04/2024

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA, PERSONALE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROMOZIONE ECONOMICA EX ART. 110, C. 1 DEL D.LGS N. 267/2000 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno due del mese di Aprile, alle ore 12:30, nell'apposita sala della residenza comunale, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	CIOTTI GIORGIO	Sindaco	Presente
2	AUTUNNO PIERLUIGI	Vice Sindaco	Presente
3	AGOSTINI ANDREA	Assessore	Presente
4	MARTELLA ROSINA	Assessore	Presente
5	SARTORI ILARIA	Assessore	Assente

Tot. Presenti: 4 di cui n. 2 in videoconferenza	Tot. Assenti: 1
---	-----------------

Gli Assessori Autunno e Martella partecipano in videoconferenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 della Disciplina di autoregolamentazione per il funzionamento della Giunta Comunale, integrata da ultimo con deliberazione G.C. n. 73 del 18/05/2022.

Presiede il Sindaco, Dott. Giorgio Ciotti.

Partecipa il Vice Segretario comunale Dott. Lorenzo Socci, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) D.Lgs. 267/2000).

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sottoestesa proposta di deliberazione n. 29 predisposta dall' AREA 2 – FINANZIARIA, PERSONALE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROMOZIONE ECONOMICA in data 02/04/2024;

Visti gli allegati pareri resi in merito alla summenzionata proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

- il Responsabile dell'Area interessata, SOCCI LORENZO, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso:  
Parere Favorevole
- il Responsabile di Ragioneria, SOCCI LORENZO, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso:  
Parere Favorevole

Con votazione unanime e palese

### DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Inoltre la Giunta comunale, vista la segnalazione di urgenza presente nella suddetta proposta,

Con ulteriore votazione unanime e palese

### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

\*\*\*\*\*

#### **Documenti allegati\* parti integranti e sostanziali del presente atto:**

- pareri resi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione;
- variazione di bilancio - Allegato "A";
- variazione di bilancio analitica - Allegato "B";
- assegnazione di risorse - Allegato "C";
- Allegato "D".

*\* Gli allegati (ad eccezione dei pareri che sono sottoscritti dai competenti Responsabili di Servizio) sono firmati digitalmente dal presidente della seduta e dal verbalizzante al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.*



# Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

AREA 2 – FINANZIARIA, PERSONALE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROMOZIONE ECONOMICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA  
n. 29 del 02/04/2024

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA, PERSONALE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROMOZIONE ECONOMICA EX ART. 110, C. 1 DEL D.LGS N. 267/2000 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026**

Premesso che:

- che il Comune ispira la propria azione nel campo dell'organizzazione degli uffici e del personale ai principi di buon andamento, imparzialità, economicità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa;
- l'art. 110, al comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che: *“Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.”*;
- l'art. 110, al comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che: *“I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale”*;
- l'art. 110, al comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che: *“Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie”*;
- che ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 165/2001 le Amministrazioni pubbliche, in quanto titolari dei poteri di organizzazione delle proprie strutture, si ispirano ai criteri di funzionalità ed ampia flessibilità;
- che ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, *“Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei*

*principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.” e il comma 2 dispone che “Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9.”;*

- che la vigente normativa incentiva forme di razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative;

#### Richiamato

- il Titolo II - capo terzo (Attribuzione e revoca degli incarichi) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Morciano di Romagna, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 30/12/2010 ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 21 (Contratti a termine per Responsabile di Servizio o alta specializzazione), comma 1, 2 e comma 10, i quali prevedono esplicitamente:

*“1. In applicazione dell'articolo 110, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 26 dello Statuto comunale, i posti di Responsabili dei servizi o ascrivibili ad alta specializzazione, ove previsti nella dotazione organica, possono essere coperti mediante costituzione di rapporti a tempo determinato, fermi restando i requisiti professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, nei limiti dei contingenti numerici consentiti dalle disposizioni di legge in materia e nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti.*

*2. Al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente e per far fronte ad esigenze gestionali straordinarie quali il raggiungimento di obiettivi specifici e/o progetti che esulano dalle normali attività, ovvero per l'esercizio di attribuzioni di direzione e/o coordinamento di strutture non stabilmente incardinate nell'assetto organizzativo ordinario dell'Ente, possono essere stipulati contratti a tempo determinato, per Responsabili dei servizi o alte specializzazioni, fermi restando i requisiti previsti per la qualifica da ricoprire ed in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, nonché nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti.”*

*“10. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.”;*

#### Tenuto conto che:

- una corretta interpretazione del sistema normativo attualmente in vigore in materia di personale deve contemperare la necessità di assicurare ai cittadini l'erogazione dei servizi essenziali;
- l'art. 50 comma 10 del TUEL conferisce al Sindaco il potere di attribuire e definire gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità di cui all'art. 110 del TUEL;
- il conferimento di un incarico con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 110 del TUEL, ed in particolare nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al comma 1, può essere integrato,

- con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;
- ai fini dell'applicabilità della summenzionata indennità ad personam le competenti sezioni di controllo della Corte dei Conti hanno espresso i seguenti orientamenti circa:
    - la possibilità di attribuire l'indennità ai dipendenti pubblici in aspettativa (sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 271/2021/QMIG e successivo interpello alla sezione delle Autonomie, la quale ha dichiarato l'inammissibilità in quanto i relativi quesiti "non attengono alla materia della contabilità pubblica", deliberazione n. 5/SEZAUT/2022/QMIG);
    - il non assoggettamento alle limitazioni sul trattamento accessorio (sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 69/2017/PAR, anche in considerazione delle circolari sul conto annuale della Ragioneria generale dello Stato le quali non hanno mai chiesto la rilevazione di tale indennità);
  - trattandosi di atto con impatti diretti sull'assetto organizzativo dell'Ente, rientra nelle competenze dell'Organo di governo;
  - l'art. 6 del D. lgs. n. 165/2001, ai commi 3, 4 e 4-bis, prevede che l'Organo di vertice di ciascuna Amministrazione, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, provvede – con scadenza almeno triennale – alla ridefinizione degli Uffici e delle dotazioni organiche;
  - tale documento di programmazione deve riflettere quelle che saranno le scelte dell'Amministrazione anche in merito alla modalità di copertura di posti con funzioni dirigenziali;

Considerato che:

- non esiste attualmente nell'Ente personale con le competenze tecniche, economiche e giuridiche adeguate a ricoprire la funzione di Responsabile dell'Area Finanziaria, Personale, Pianificazione Strategica e Promozione Economica del Comune di Morciano di Romagna;
- nella fattispecie, ricorrono i presupposti per l'integrazione con indennità aggiuntiva ad personam, tenuto conto che la molteplicità e complessità dei procedimenti che interessano l'Area nella quale il soggetto è incardinato richiedono un impegno maggiore e un'elevata applicazione della sua preparazione professionale;
- in considerazione delle condizioni di mercato e delle mansioni da espletare, il mantenimento e lo sviluppo delle professionalità necessarie sono assicurati anche mediante ricorso a prestazioni lavorative con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro;

Considerato altresì che la situazione attuale vede l'ufficio, a causa di dimissioni e pensionamenti, in particolare situazione di fragilità tali per cui si ritiene necessario fare ricorso ad una assunzione dotata di particolari competenze al fine di ridefinire in tempi celeri la funzionalità dell'ufficio;

Ritenuto necessario ed improcrastinabile dover coprire in maniera adeguata tale posizione in organico con una figura dotata di competenza professionale pluriennale nell'ambito della gestione dei servizi affidati;

Ritenuto altresì di fissare, ai sensi del comma 3 dell'art.110 D.Lgs.267/2000, l'indennità ad personam massima attribuibile in € 18.000,00 annui da calcolarsi sulla base della metodologia di ponderazione secondo criteri di tipo oggettivi e soggettivi/descrittivi secondo le modalità di cui all'allegato "D" del presente provvedimento;

Richiamata la sezione della Corte dei Conti emiliano-romagnola la quale con la delibera n. 271/2021 sopra indicata ritiene che l'indennità possa essere attribuita anche a soggetti che sono

già dipendenti pubblici, e che per la sua legittimazione e quantificazione sia sufficiente la connessione con le specifiche competenze professionali e con la peculiare qualificazione professionale e culturale del soggetto.

Verificato che il termine "anche", centrale nella locuzione di fonte legale, che la sezione lucana della Corte dei Conti aveva letto come sintomo di necessaria sommatoria di condizioni legittimanti, viene invece interpretato in questa sede come indice di una mera opportunità: di tenere conto, s'intende, dell'ulteriore criterio della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato.

I magistrati contabili della sezione Autonomie, con la deliberazione 5/2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "I quesiti relativi all'estensione dell'ambito soggettivo dell'indennità di cui al comma 3, art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non attengono alla materia della contabilità pubblica ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e sono pertanto da considerarsi inammissibili sotto il profilo oggettivo."

La questione di massima era stata sollevata, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del d.l. 174/2012, dalla Corte dei conti, Sez. Contr. per l'Emilia-Romagna, del. n. 271/2021, con particolare riferimento ai requisiti previsti dal citato comma 3 dell'art. 110 del TUEL per l'attribuzione, ad integrazione del trattamento economico spettante in base ai contratti collettivi per il personale degli enti locali, di un'indennità ad personam, "commisurata (...) anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali."

In merito all'aderenza della questione al concetto di contabilità pubblica, in considerazione degli orientamenti già espressi, nonché dei principi enunciati dalle Sezioni riunite in sede di controllo (in particolare nella deliberazione n. 54/2010/SSRR), la Sezione Autonomie ha preliminarmente ricordato che:

– "materie non strettamente riconducibili a quella della contabilità pubblica vadano in essa ricomprese limitatamente alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle statuizioni recanti i menzionati limiti e divieti, posto che non è dato estendere l'attività consultiva in discorso a tutti i settori dell'azione amministrativa, in tal guisa realizzando, per di più, l'inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali;

– "l'ampliamento della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell'ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all'interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa".

Ad avviso della Corte, con riferimento a tale profilo interpretativo, la Sezione regionale di controllo per la Basilicata, nella delibera n. 69/2017, richiamata dalla Sezione remittente, correttamente aveva dato seguito alla richiesta di parere relativa alla stessa indennità di cui al comma 3, art. 110 del TUEL ma attinente alla sottoposizione o meno della stessa al tetto di spesa previsto dal comma 236, art. 1, della legge di stabilità 2016, esulando da ogni valutazione circa la legittimità del conferimento dell'incarico.

Come evidenziato dai magistrati contabili della Sezione delle Autonomie, la questione in argomento proposta dalla Sezione Contr. dell'Emilia-Romagna, invece, non pone problematiche ermeneutiche afferenti ai limiti e ai divieti sopra indicati, concernendo esclusivamente la diversa tematica dell'indennità ex se, e, più in particolare, le condizioni che consentono la erogazione dell'assegno ad personam al personale assunto ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 22/02/2024 di variazione alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, che ha previsto per l'annualità 2024 l'assunzione di n. 1 unità di personale, cat. D, 36 ore settimanali da reclutare attraverso la procedura prevista ai sensi dell'art. 110, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 a cui assegnare la Responsabilità dell'Area Finanziaria, Personale, Pianificazione Strategica e Promozione economica;

Rilevato che:

- la spesa del personale prevista nel bilancio di previsione per l'anno corrente non supera il tetto della spesa del personale relativo al triennio 2011-2013 come previsto dal comma 557-quater della legge finanziaria del 2007 come modificato dal D.L. 90/2014;
- l'articolo 16, comma 1 quater della legge di conversione n. 160 del 2016 prevede che: " *All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;*
- il Comune di Morciano di Romagna non è ente strutturalmente deficitario come da certificato allegato al rendiconto della gestione dell'esercizio 2022;
- è stato adottato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi del disposto di cui l'art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 198/2006;
- a seguito della verifica effettuata in merito alla ricognizione annuale prevista dall'art. 33, c. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 il Comune di Morciano di Romagna non ha situazioni di soprannumero né eccedenze di personale e non deve pertanto avviare procedure di esubero dipendenti;

Considerato che gli incarichi ex art. 110 del Tuel scaturiscono da una specifica selezione tesa a valutare oggettivamente il possesso di idonei requisiti professionali in ossequio a quanto disposto dal D.L. 90/2014;

Ravvisata pertanto l'opportunità di incaricare l'attuale Responsabile dell'Area 2 di predisporre tutti gli atti conseguenti al presente deliberato ivi compreso l'Avviso Pubblico relativo alla selezione per l'assunzione a tempo determinato di n.1 Funzionario - categoria D – profilo professionale Istruttore direttivo amministrativo-contabile ai sensi dell'art.110 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 cui conferire la responsabilità dell'Area Finanziaria, Personale, Pianificazione Strategica e Promozione Economica del Comune di Morciano di Romagna con contratto a tempo determinato per 36 ore settimanali, per una durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e prorogabili per ulteriori due anni;

Viste le seguenti deliberazioni:

- G.C. n.152 in data 09/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024/2026";
- G.C. n.153 in data 09/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026";
- C.C. n. 64 in data 30/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 E DEI RELATIVI ALLEGATI";
- G.C. n. 168 in data 30/12/2023 ad oggetto: "ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER L'ESERCIZIO 2024";

VISTO l'art. 175 del D. Lgs. 267/2000, che testualmente recita: "*1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. 2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. 3. Le variazioni al bilancio possono essere*

deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. 5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata".

RILEVATO PERTANTO CHE, al fine di procedere all'espletamento della procedura di cui sopra si rende assolutamente necessario ed urgente apportare alcune variazioni al bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024, al fine di allineare le previsioni di bilancio relative ai capitoli del personale e di prevedere altresì uno stanziamento consono, nelle more dell'individuazione del soggetto di cui sopra, al fine di conferire un incarico professionale a studio professionale idoneo ad assicurare il funzionamento di base dell'ufficio ed in particolare garantire i pagamenti in scadenza, registrare gli incassi e gestire gli adempimenti fiscali ed in particolare l'iva commerciale;

RITENUTO PERTANTO di provvedere con urgenza ad apportare al bilancio di previsione 2023/2025, idonea variazione di bilancio atta alla creazione degli stanziamenti necessari, come meglio dettagliato nei prospetti riportati in allegato sotto le lettere A) e B) contenenti l'elenco analitico delle variazioni di competenza e di cassa del quale si riportano le risultanze finali:

ENTRATA	2024		2025	2026
	COMPETENZA	CASSA	CO	CO
Variazione in aumento				
Variazione in diminuzione				
<b>TOTALE</b>				
USCITA				
Variazione in aumento	<b>€. 30.397,56</b>	<b>€. 30.397,56</b>		
Variazione in diminuzione	<b>-€.30.397,56</b>	<b>-€.30.397,56</b>		
<b>TOTALE</b>				

RITENUTO dunque per le considerazioni di cui sopra, di dover apportare al bilancio di previsione anno 2024/2026, approvato con deliberazione C.C. n. 64 in data 30/12/2023, le variazioni di cui all'allegato "A" il quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli artt. 175, c. 8 e 187, c. 2, lett. C) e 3, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che, vista l'urgenza, il parere dell'Organo di Revisione verrà richiesto per la successiva ratifica in Consiglio Comunale;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in merito alla Regolarità tecnico-contabile della proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- la Legge n. 81/2017;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e considerato

### PROPONE

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente richiamata ed approvata;
- 2) Di conferire indirizzo al Responsabile dell'Area 2 affinché ponga in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di espletare una procedura selettiva atta ad individuare una figura cui eventualmente conferire la Responsabilità dell'Area Finanziaria, Personale, Pianificazione Strategica e Promozione Economica del Comune di Morciano di Romagna e da contrattualizzare a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
- 3) Di fissare l'indennità ad personam massima attribuibile in €18.000,00 da calcolarsi per il tramite di metodologia di ponderazione secondo criteri di tipo oggettivi e soggettivi/descrittivi secondo le modalità di cui all'allegato "D" del presente provvedimento;
- 4) Di dare atto che la procedura di selezione dovrà attenersi alle prescrizioni di cui all'articolo 110, primo comma, nella parte in cui prevede l'esperimento di una procedura di carattere comparativa e selettivo finalizzata all'individuazione dei candidati idonei a ricoprire la posizione oggetto della procedura stessa;
- 5) Di apportare al Bilancio del corrente esercizio le variazioni di cui agli allegati A) e B) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che, in sintesi, di seguito si riepilogano:

ENTRATA	2024		2025	2026
	COMPETENZA	CASSA	CO	CO
Variazione in aumento				
Variazione in diminuzione				
<b>TOTALE</b>				
USCITA				
Variazione in aumento	<b>€. 30.397,56</b>	<b>€. 30.397,56</b>		
Variazione in diminuzione	<b>-€.30.397,56</b>	<b>-€.30.397,56</b>		

<b>TOTALE</b>				
---------------	--	--	--	--

- 6) Di dare atto che:
- a) Sulla proposta della presente variazione verrà acquisito il parere dell'Organo di revisione economico-finanziario ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U. 267/2000, per la successiva ratifica in Consiglio Comunale;
  - b) Con il presente provvedimento vengono rigorosamente rispettati gli equilibri stabiliti in Bilancio in ossequio al disposto di cui all'art. 193 del T.U. 267/2000;
- 7) Di assegnare le risorse conseguenti alla presente variazione ai relativi Responsabili di Servizio interessati come illustrato nell'Allegato C) al presente provvedimento;
- 8) Di trasmettere il presente provvedimento all'Area Finanziaria, Personale, Pianificazione Strategica e Promozione Economica per gli adempimenti conseguenti.

Inoltre, stante l'urgenza di procedere celermente alla definizione delle attività,

### **PROPONE**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
DOTT. GIORGIO CIOTTI

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005  
e ss.mm*

IL VICE SEGRETARIO  
DOTT. LORENZO SOCCI

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005  
e ss.mm*